

capitoli 4117 (quanto a 2.900 milioni) e 4118 (quanto a 2.300 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976.

All'onere relativo per l'anno finanziario 1977, valutato in lire 8.250 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario 1977.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI —
STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

LEGGE 4 febbraio 1977, n. 22.

Modifiche alla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sui finanziamenti per interventi di edilizia residenziale pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I fondi destinati ai programmi previsti dal terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, possono essere erogati per tutti quegli interventi che risultino appaltati entro il 30 aprile 1977.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI —
MORLINO — STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica
18 ottobre 1976, n. 967)

In calce al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967, concernente il regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 7 febbraio 1977, deve essere riportata anche la controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri on. Andreotti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1976.

Ampliamento del Parco nazionale d'Abruzzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, e successive modifiche e integrazioni, recante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto l'art. 2 del predetto regio decreto-legge che prevede la possibilità di estendere, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il perimetro del Parco ai terreni limitrofi la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali del Parco medesimo;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione dei confini del Parco, per il miglior conseguimento delle predette finalità;

Rilevato che le aree limitrofe, che si ritiene necessario inserire nei confini del Parco, presentano aspetti di omogeneità e di complementarietà rispetto alle zone già comprese nel Parco stesso, onde la inclusione delle prime riveste carattere di preminente interesse generale;

Considerato, altresì, che parte rilevante delle predette aree risulta già assoggettata a vincoli di carattere venatorio, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, nonché a vincoli paesistici, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuta l'esistenza, nelle stesse zone, di una vasta riserva naturale destinata alla protezione integrale della flora e della fauna locale;

Vista la deliberazione n. 31/5/76, adottata in data 28 maggio 1976 dal consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, con la quale è stato formalmente proposto, con unanimità di voti, l'ampliamento dei confini del Parco;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio del Parco nazionale d'Abruzzo è esteso ai monti Terraegna, Palombo, Cappella, del Campitello, Della Corte, Marsicano, Godi, Mattone e Forcone.

I nuovi confini del Parco nazionale d'Abruzzo, in dipendenza dell'ampliamento di cui al precedente comma, sono quelli indicati nell'allegata corografia, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1976

LEONE

MARCORA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1977
Registro n. 1 Corpo forestale, foglio n. 15*

